

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2016, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Revisione del programma d’azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2971 del 29 febbraio 2016

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Revisione del programma d’azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è inserita la seguente:

“a bis) la produzione, le caratteristiche di qualità e l’utilizzazione agronomica del digestato;”.

2. Al comma 4 dell’articolo 1 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo la parola: “producono” sono inserite le seguenti: “e/o utilizzano”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: “destinati all’utilizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 11”.

2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;”.

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“l) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;”.

4. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inserite le seguenti:

“l bis) digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

l ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 20 ter, da sole o in miscela tra loro;”.

5. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“o) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;”.

6. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“p) fertilizzanti: i prodotti e i materiali definiti all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 contenenti azoto;

7. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo la parola: “liquame” sono aggiunte le seguenti: “o della frazione liquida del digestato”.

8. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inserite le seguenti:

“q bis) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;

q ter) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;

q quater) impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 20 ter, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;”.

9. Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: “sono assimilati ai letami” sono aggiunte le seguenti: “le frazioni palabili dei digestati e”.

10. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico sono assimilate ai liquami; in caso contrario tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II;”.

11. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserita la seguente:

“s bis) residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nella tabella 1 dell'Allegato VI bis, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;”.

12. La lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“t) stallatico: ai sensi dell'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;”.

13. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: “delle acque reflue” sono aggiunte le seguenti: “o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni”.

14. La lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“v) trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali;”.

15. Alla lettera w) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: “dal presente regolamento” sono aggiunte le seguenti: “e digestato”.

16. Alla lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono aggiunte le seguenti: “, del digestato”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 10/R/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: “effluenti zootecnici,” sono inserite le seguenti: “del digestato”.

3. Il comma 5 bis dell'articolo 3 del regolamento regionale 10/R/2007, come aggiunto dall'articolo 1 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R), è sostituito dal seguente:

“5 bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:

- a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg;
- b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 10/R/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: "trasmissione informatica del medesimo." sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato,".
2. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: "effluenti zootecnici" sono inserite le seguenti: "o da digestato".
3. Al comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: "effluenti zootecnici e" sono inserite le seguenti: "del digestato, nonché".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 11 del regolamento 10/R/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10/R/2007, è inserito il seguente:
"1 bis. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria."

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento 10/R/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Sono da incentivare strutture dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche."

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 10/R/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
"3. La quantità di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno."
2. Al comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: "ai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3".

Art. 8.

(Inserimento del Titolo II bis nel regolamento regionale 10/R/2007)

1. Dopo il Titolo II del regolamento regionale 10/R/2007, è inserito il seguente:

"Titolo II bis. Utilizzazione agronomica del digestato

Capo I. Disposizioni generali

Art. 20 bis.
(*Criteri generali*)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI bis.
2. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis.

Art. 20 ter.
(*Produzione del digestato*)

1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.
2. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
 - a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
 - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Art. 20 quater.
(*Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato*)

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate, nonché al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI bis.

Capo II. Utilizzazione agronomica del digestato

Art. 20 quinquies.
(*Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato*)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato VI bis, punto 4 e dei divieti di cui all'articolo 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 7, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 8.

Art. 20 sexies.

(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico)

1. I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.1.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.

Art. 20 septies.

(Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale)

1. I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI bis, punto 2.2.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI bis.
3. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'articolo 20 quinquies.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 20 octies.

(Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato VI bis.

Art. 20 nonies.

(Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)

1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 13.
2. Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili.
3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 21 del regolamento 10/R/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, del digestato di cui al presente regolamento, nonché

dei fanghi e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.”.

Art. 10.

(Modifiche alla rubrica dell'articolo 22 del regolamento 10/R/2007)

1. La rubrica dell'articolo 22 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:
“(Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)”.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 24 del regolamento 10/R/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio del digestato si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato VI bis.”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 25 del regolamento 10/R/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:
“1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue;

c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) è così articolato:

- 60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre;

- 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.”.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è abrogato.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 26 del regolamento 10/R/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantirne il riequilibrio territoriale sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici e il digestato, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.”

2. Il comma 2 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“2. La quantità di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore è calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis, punto 6 per il digestato.”

3. Il comma 4 dell'articolo 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

“4. Le dosi di effluente zootecnico e di digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.”

Art. 14.

(Modifiche all'Allegato II del regolamento 10/R/2007)

1. Dopo la Parte A (Contenuti della comunicazione) dell'Allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 è inserita la seguente:

“Parte A bis - Contenuti della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato

1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta annualmente a presentare all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce i seguenti elementi:

- a) localizzazione dell'impianto, identificazione dell'impresa che lo gestisce;
- b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico;
- c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'Allegato VI bis, punto 2;
- d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'Allegato VI bis, punto 2.

2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è annualmente tenuta alla presentazione all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, di una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, nella quale fornisce gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c) e d).

3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.”

Art. 15.

(Modifiche all'Allegato III del regolamento 10/R/2007)

1. La Parte A (Registrazione delle fertilizzazioni) dell'Allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

“Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.”.

Art. 16.

(Aggiunta dell'Allegato VI bis al regolamento 10/R/2007)

1. Dopo l'Allegato VI del regolamento regionale 10/R/2007 è aggiunto il seguente:

“ALLEGATO VI BIS

Utilizzo agronomico del digestato

1. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro;

b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalità indicate nel presente Allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo può desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3, quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti-asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilità d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo.

c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla Tabella 3.

d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 del presente Allegato, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

Il rispetto delle condizioni sopra elencate è illustrato in una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto di digestione anaerobica.

Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti di digestione anaerobica

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento, come definiti dal presente regolamento;
- d) acque reflue, come definite dal presente regolamento;
- e) residui dell'attività agroalimentare, come indicati nella tabella 2, a condizione che non contengano sostanze pericolose, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 574/1996;
- g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011 nonché alle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- h) materiale agricolo e forestale di cui alla tabella 1B dell'Allegato 1 del d.m. 6/7/2012.

Tabella 2. Residui dell'attività agroalimentare utilizzabili per la produzione del digestato agroindustriale

- a) Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- b) Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);
- c) Sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- d) Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- e) Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- f) Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...);
- g) Sottoprodotti della lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...);
- h) Sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);
- i) Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);

Tabella 3. Definizione delle modalità di trattamento del digestato

<p>“disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione.</p> <p>“sedimentazione”: l’operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche.</p> <p>“chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione.</p> <p>“centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l’impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature.</p> <p>“essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l’impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico.</p> <p>“separazione solido-liquido”: l’operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.</p> <p>“strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell’ammoniaca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber).</p> <p>“nitrificazione-denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto.</p> <p>“fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.</p>

2. Requisiti del digestato agrozootecnico e agroindustriale

2.1. Requisiti del digestato agro-zootecnico.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	≥ 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l'anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.

2.2 Requisiti del digestato agro-industriale.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	≥ 20	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	≤ 140	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	≤ 100	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	≤ 600	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	≤ 230	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	$\leq 0,5$	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l'anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.

2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale

L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1, in ingresso all'impianto di digestione anaerobica:

- provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale;
- sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
- è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
- possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti.

3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per la fase di utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 con riguardo alla comunicazione di utilizzo agronomico:

3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta ai seguenti adempimenti:

- 1) tenuta di un registro¹, anche solo in modalità digitale, dei materiali di ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;
- 2) tenuta di un registro¹, anche solo in modalità digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilità, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;
- 3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni.

3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuare in proprio l'utilizzo agronomico è tenuta ai seguenti adempimenti:

- 1) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilità, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;
- 2) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni.

3.3 L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.

3.4 Al fine di una corretta movimentazione del digestato, il trasporto tramite la rete viaria pubblica può avvenire solo in presenza della documentazione di trasporto di cui all'Allegato III parte B.

4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

Il digestato è oggetto di utilizzo agronomico nel rispetto dei fabbisogni delle colture, secondo le indicazioni operative di cui agli Allegati II e V.

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato è effettuato secondo i criteri indicati al punto 6.

¹ Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato è stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015.

L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'articolo 7. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 15 novembre al 15 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'articolo 22.

L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'articolo 8. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 1° novembre al 28 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'articolo 23.

5. Stoccaggio del digestato

I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Lo stoccaggio dei digestati in forma palabile deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea e deve essere coperta, onde evitare il dilavamento del materiale stoccato da parte della pioggia. Non è ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non durante le operazioni di distribuzione alle colture.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati palabili non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato palabile a terzi. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilità pari a 1,5. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non è ammesso l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora il fondo e le pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del digestore primario. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato

6.1 Calcolo del peso, del volume e del contenuto in azoto del digestato

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, il peso del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P \text{ digestato} = P \text{ matrici} - V \text{ biogas} \times D \text{ biogas} \quad [t]$$

dove:

P digestato : peso del digestato;

P matrici : peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici);

V biogas : volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione;

D biogas : densità del biogas, calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica).

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera che il volume del digestato non palabile sia assimilabile al suo peso (1 t → 1 m³), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, calcolato secondo i valori standard di cui all'Allegato I del dm 7/4/2006, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da matrici diverse dagli effluenti zootecnici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio:

$$N \text{ campo_digestato} = N \text{ zootecnico} + N \text{ altre matrici} \times 0,80 \quad [kg]$$

dove:

N campo_digestato : azoto al campo da digestato;

N zootecnico : azoto al campo da effluenti zootecnici;

N altre matrici : azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore;

6.2 Efficienza d'uso dell'azoto del digestato

I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 4; il livello di efficienza è da valutarsi in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5.

Tabella 4. Coefficienti di efficienza del digestato considerato sottoprodotto.

Livello di efficienza	Digestato agro-zootecnico	Digestato agro-industriale
Alta	70	70
Media	55	55
Bassa	30	30

Tabella 5. Livello di efficienza dei digestato, in funzione delle modalità di distribuzione.

Tipologia di coltura	Modalità di distribuzione	Epoca	Livello di efficienza	
			Materiali palabili	Materiali non palabili
colture a ciclo autunno vernino o autunno primaverile, compresi erbai	dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria	estate	media	media
	dopo la raccolta, in fertirrigazione sulla coltura secondaria	estate		alta
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, senza interrimento	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, con interrimento	estate		media
	copertura senza interrimento	primavera	media	alta
		autunno	media	bassa
copertura con interrimento	primavera		alta	
	autunno		media	
colture a ciclo primaverile estivo o estivo, compresi erbai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	alta	alta
	preparatura su paglie o stocchi	primavera	alta	alta
	fertirrigazione	estate		alta
	dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie	autunno	media	bassa
	dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria	autunno	media	media
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria	autunno	media	bassa
	copertura senza interrimento	estate	media	media
copertura con interrimento	estate		alta	
colture arboree, compresi vigneti e pioppeti	su coltura in atto, suolo non inerbito, senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	su coltura in atto, suolo non inerbito, con interrimento	primavera	alta	alta
		estate	media	media
		autunno	media	media
	su coltura in atto, suolo inerbito	primavera	alta	alta
		estate	media	media
autunno		media	media	
preimpianto	autunno	media	bassa	
colture ortofloricole, comprese erboristiche e aromatiche	preparazione del terreno	primavera	alta	alta
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	fertirrigazione	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media

	copertura senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	copertura con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media
prati poliennali e medicai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	media
	preparatura su paglie o stocchi	primavera	alta	alta
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	dopo i tagli senza interrimento	primavera	media	alta
		estate	media	media
		autunno	media	media
	dopo i tagli con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media

Deve essere garantita un'efficienza media annua degli apporti in campo almeno pari al valore medio.”.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134”, sul cui schema è stata espressa l'intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 27 novembre 2014.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 marzo 2016

Sergio Chiamparino